



1702/17 RG

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**Il Giudice del lavoro**

letto il ricorso introduttivo;

visto l'art. 415 c.p.c. ;

quanto al ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, fissa per la comparizione delle parti l'udienza del....~~12.7.2017~~.....ore 09.05 in punto per la trattazione della sola domanda cautelare;

quanto al merito:

considerato il gravosissimo carico di ruolo complessivo;

tenuto conto del numero di cause calendarizzate per cui è già stata fissata la prima udienza;

rilevato che occorre garantire adeguati spazi per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte a ruolo, nonché per la trattazione prioritaria dei procedimenti cautelari, dei procedimenti introdotti con il c.d. rito sommario Fornero e delle cause di licenziamento;

evidenziato infine che il ruolo del sottoscritto Magistrato si è ulteriormente aggravato, a causa della scopertura del 50% dell'organico dei Giudici del lavoro determinato dal trasferimento in altri Uffici della d.ssa Carlà (dal 10 gennaio 2017) e della d.ssa Guglielmino (dal febbraio 2017), che comporterà: a) quanto alle nuove iscrizioni, l'assegnazione a 2 soli Giudici del lavoro (compreso il sottoscritto), anziché a 4, dei procedimenti cautelari, dei reclami cautelari, dei procedimenti introdotti con il rito sommario Fornero ex art. 1, comma 48 e ss., legge n. 92/2012, delle cause di opposizione all'ordinanza sommaria Fornero ex art. 1, comma 51 e ss., legge n. 92/2012 e delle cause di licenziamento (tutti procedimenti che i GOT, che sostituiranno la d.ssa Carlà e la d.ssa Guglielmino, non potranno trattare); b) quanto alle cause già pendenti, la ripartizione tra i 2 Giudici del lavoro rimasti (compreso il sottoscritto) dei procedimenti cautelari, dei reclami cautelari, dei procedimenti introdotti con il rito sommario Fornero ex art. 1, comma 48 e ss., legge n. 92/2012, delle cause di opposizione all'ordinanza sommaria Fornero ex art. 1, comma 51 e ss.,

f

legge n. 92/2012 e delle cause di licenziamento ancora pendenti sui ruoli della d.ssa Carlà e della d.ssa Guglielmino (tutti procedimenti che i GOT, che sostituiranno la d.ssa Carlà e la d.ssa Guglielmino, non potranno trattare);

ritenuto, pertanto, che non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima della data di seguito indicata, anche al fine di razionalizzare e gestire in modo più efficiente il ruolo

#### FISSA

l'udienza del... 24.12.2017... ore 9.05 in punto per la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l'eventuale proposta transattiva;

dispone che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto a parte resistente, la quale dovrà costituirsi almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata;

\*\*\*\*\*

visto l'art. 16 bis comma 9 d.l. n. 179/2012, ordina a parte ricorrente il deposito di copia cartacea di tutta la documentazione allegata almeno cinque giorni prima dell'udienza cautelare, in considerazione del tipo e del numero dei documenti depositati, nonché della natura e della complessità della controversia;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la formazione di un sub fascicolo (da inserire all'interno della causa di merito) relativo al solo procedimento cautelare.

Siracusa, 3.6.2017

IL CANCELLIERE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI... 12 GIU 2017  
INFORMATO IL SEGREARIO  
INFORMATO IL PRESIDENTE